

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E DI SERVIZI RELATIVI ALL'INGEGNERIA, ALL'ARCHITETTURA E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO**

**TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 Ambito di applicazione e fonti**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure che Centro Padane Srl (di seguito anche la "Società") ed i suoi uffici sono tenuti a seguire per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi (di seguito complessivamente anche "interventi") e detta altresì una disciplina specifica per l'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria, alla progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo; il tutto nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche "D.Lgs. 50/2016"), delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e delle Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" disciplina applicabile alla società in house ai sensi dell'art. 16, co. 7, del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".
2. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 50/2016 ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento ai termini di seguito riportati dovrà essere attribuito il significato espresso a fianco di ciascuno di essi:
  - a) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione istituita con Decreto Legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che ha soppresso l'AVCP e trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - b) **Codice:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
  - c) **Contratto:** affidamento dell'intervento disposto mediante scrittura privata, sottoscritta in modalità elettronica, che può anche consistere in un no scambio di lettere o in un ordine di fornitura;
  - d) **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento designato ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016.

**Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Il presente Regolamento si applica all'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016; con particolare riguardo ai servizi relativi all'ingegneria, alla progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo il presente Regolamento si applica all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 100.000.

## **CENTRO PADANE S.R.L.**

### **Via Colletta n.1 – 26100 Cremona**

2. Per l'acquisto di lavori, beni e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie e dei servizi relativi all'ingegneria di importo superiore a € 100.000 la Società dovrà provvedere attraverso le procedure di acquisto disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
3. Ai fini della determinazione del valore stimato degli appalti si applica quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51 del Codice in merito alla suddivisione in lotti al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nessun intervento sostanzialmente unitario può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento e di sottrarsi alle ordinarie procedure di appalto.
5. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati nelle delibere della Società, nonché quelle derivanti da oggettivi ed evidenti motivi tecnici od organizzativi finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza gestionale. In particolare deve considerarsi fattispecie di norma prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche, o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione a seguito di risoluzione di contratto d'appalto.

#### **Art. 3 Responsabile del Procedimento**

1. Per gli interventi oggetto del presente Regolamento la Società opera attraverso un RUP che segue direttamente l'intera procedura anche tramite il supporto di referenti tecnici appositamente nominati.
2. Al RUP sono, in particolare, demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali degli interventi da eseguire, la gestione della procedura di affidamento, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, la dichiarazione di regolare esecuzione degli interventi e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
3. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del direttore dei lavori, secondo quanto previsto nel Codice, nei decreti attuativi e nelle linee guida ANAC.

#### **Art. 4 Approvazioni**

1. Il ricorso alla procedura di affidamento di Contratti sotto soglia è definito con determinazione del Direttore Generale.
2. Qualora, in relazione ad un intervento affidato con contratto sotto soglia, durante l'esecuzione del contratto, si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero risulti che la somma per essi prevista è insufficiente, il RUP potrà sottoporre alla direzione generale i nuovi interventi e/o i maggiori importi, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nei casi sopra indicati gli eventuali nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi simili, oppure ricavandoli da nuove analisi.

#### **Art. 5 Principi generali per l'affidamento di Contratti sotto soglia**

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione mediante stipula di Contratti sotto soglia, il RUP attiva l'affidamento degli interventi, entro i limiti indicati all'art. 36 del Codice e con le modalità previste dagli articoli seguenti, a seconda dell'importo della prestazione.
2. L'affidamento degli interventi deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

**CENTRO PADANE S.R.L.**

**Via Colletta n.1 – 26100 Cremona**

3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento descritte negli articoli successivi del presente documento, la Società deve garantire, in aderenza:
- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
  - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di non discriminazione e parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e di idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

**Art. 6 Contenuto del Contratto**

1. Il Contratto deve indicare almeno quanto segue:
- a) l'oggetto dell'intervento;
  - b) i prezzi unitari per gli interventi a misura e l'importo di quelli a corpo;
  - c) le modalità di pagamento;
  - d) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
  - e) il codice identificativo gara (CIG) rilasciato dall'ANAC.
2. Il Contratto può contenere:
- a) le condizioni di esecuzione;
  - b) il termine di ultimazione degli interventi e/o attività e/o forniture;
  - c) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Società di risolvere in danno il contratto, per inadempimento del contraente;
  - d) la clausola di recesso e/o di subentro;
  - e) le garanzie a carico dell'esecutore;
  - f) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.;
  - g) il documento unico di valutazione dei rischi.
3. Il Contratto può altresì prevedere la facoltà, da parte della Società, di effettuare ordini frazionati nel tempo.

**Art. 7 Avviso sui risultati della procedura di affidamento**

1. Degli affidamenti deve essere dato avviso di post-informazione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in materia.
2. In ottemperanza alle norme in materia di trasparenza amministrativa l'esito degli affidamenti è soggetto a pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Società.
3. L'esito degli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 è soggetto altresì a:
  - pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
  - comunicazione all'ANAC.

**Art. 8 Regolare esecuzione del Contratto**

1. Entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni di importo superiore a € 40.000, ove non diversamente previsto dalle norme vigenti, deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.
2. Il certificato di regolare esecuzione riporta:
  - a) gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
  - b) l'indicazione dell'esecutore;
  - c) il nominativo del direttore lavori;
  - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
  - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
  - f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Per importi inferiori a € 40.000 non è necessario il certificato di regolare esecuzione e l'autorizzazione al pagamento da parte del RUP comprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

**Art. 9 Oneri accessori e adeguamento importi**

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati in caso di nuove disposizioni legislative.

## TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

### Art. 10 - Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000

1. In considerazione del valore ridotto dei Contratti di cui al presente articolo, la procedura di affidamento di seguito prevista garantisce maggiormente, rispetto ad una procedura ad evidenza pubblica, l'affermazione dei principi di economicità, proporzionalità, tempestività e agevola l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Per gli stessi motivi, se non diversamente previsto dal RUP, il criterio per la scelta dell'affidatario è quello del prezzo più basso.

2. La procedura di affidamento prende avvio con la convalida della Richiesta Di Approvvigionamento o della Comunicazione Interna. Tali atti interni della Società si intendono equiparati alla determina a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il RUP, oltre che nei casi tassativi previsti dalle norme vigenti in materia, può procedere con affidamento diretto ad uno specifico operatore economico, anche senza previa consultazione di altri operatori:

- a) per i lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000;
- b) per i lavori, forniture e servizi di importo superiore a € 5.000 e inferiore a € 40.000 previa puntuale motivazione e nel rispetto delle norme vigenti nei casi di: (i) forniture e servizi di elevato contenuto tecnologico o per i quali sia presente una privativa industriale; (ii) nel caso in cui debba essere necessariamente garantita una continuità tecnica o professionale con lavori, servizi o forniture già in uso alla Società.

4. Sopra i € 5.000 l'affidamento deve essere preceduto, di regola, da una indagine di mercato, intesa a verificare le migliori condizioni, da attuarsi come segue:

- a) per importi da € 5.000 ad € 10.000 mediante indagine telematica, consultazione di cataloghi o simili, con l'acquisizione di almeno due preventivi da indicare nella Comunicazione Interna o Richiesta Di Approvvigionamento;
- b) per importi da € 10.000 ad € 20.000, mediante consultazione di almeno 3 operatori economici (se sussistono in tale numero operatori idonei individuati con la procedura indicata ai commi successivi);
- c) per importi da € 20.000 ad € 40.000, mediante consultazione di almeno 5 operatori economici (se sussistono in tale numero operatori idonei individuati con la procedura indicata ai commi successivi).

5. La Società potrà costituire Elenchi degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo, ai quali attingere per gli inviti.

6. Al fine di dare effettività al principio di rotazione, conclusa l'esecuzione di un contratto avente carattere di ripetitività, all'atto dell'affidamento diretto o dell'avvio dell'indagine di mercato per individuare un nuovo contraente per la medesima tipologia di incarico, il RUP dovrà individuare soggetti diversi da quelli scelti e invitati per le due precedenti indagini di mercato nel numero minimo previsto al comma 3 (3 o 5 operatori), ferma restando la facoltà di estensione dell'invito ad ulteriori operatori ritenuti particolarmente idonei ed affidabili, anche se già invitati nelle due precedenti indagini.

L'invito all'operatore economico "uscente", titolare dell'ultimo Contratto relativo alla medesima prestazione oggetto dell'indagine di mercato, ha carattere eccezionale e potrà avere luogo esclusivamente a condizione che si tratti di un mercato a struttura particolare e dell'effettiva assenza di alternative non antieconomiche, dandone motivazione in ordine alla soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto; anche l'invito all'operatore economico già invitato benché non affidatario, ha natura eccezionale ed è possibile solo dandone puntuale motivazione.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella Richiesta di Approvvigionamento.

4. Dopo aver individuato gli operatori economici da consultare con le modalità anzidette, gli stessi vengono invitati a presentare un preventivo, entro un dato termine ordinatorio, preferibilmente via pec.
6. Scaduto il termine per la ricezione dei preventivi, viene redatto un verbale di analisi delle offerte, che dia conto delle specifiche motivazioni di scelta del contraente.
7. Il RUP, nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo, può dar corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo sia comunque vantaggioso per la Società.
8. Il RUP potrà procedere con affidamenti parziali, anche a più ditte, se ciò risulta conveniente per la Società.
9. La Società ha facoltà di ricorrere alla convenzioni o accordi quadro stipulate da CONSIP, salvo la verifica dei parametri prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

#### **Art. 11 Affidamenti di importo superiore ad € 40.000**

1. Il ricorso all'esecuzione di Contratti sotto soglia di importo superiore ad € 40.000 è di regola stabilito con delibera assunta dal Direttore Generale. Si prescinde dalla preliminare delibera di approvazione nei soli casi di somma urgenza.
2. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la Società adotta una determina a contrarre contenente gli elementi essenziali del Contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Quindi il RUP avvia - con procedura negoziata - l'affidamento degli interventi entro i limiti indicati all'art. 36 del Codice.
4. L'affidamento di interventi deve avvenire nel rispetto dei principi generali indicati all'art. 5 del presente Regolamento, con le modalità previste dal comma 2 del citato art. 36 del Codice che si richiamano di seguito:
  - a) per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000 per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
  - b) per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
5. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di:
  - a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
  - c. capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

6. La procedura è attivata con lettera-invito e viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interessate di presentare apposite offerte.
7. L'invito deve essere inoltrato nella medesima giornata a tutti gli interpellati, preferibilmente, a mezzo posta elettronica certificata, con indicato un termine entro il quale presentare offerta.
8. Il RUP individuato per la specifica procedura può svolgere anche tutte le operazioni di gara per le gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; nell'esercizio di tale funzione il RUP può essere coadiuvato da collaboratori di sua scelta, in qualità di testimoni delle operazioni. In caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà invece essere nominata una commissione giudicatrice ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 del Codice.
9. Nella procedura di confronto concorrenziale potrà trovare applicazione il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale disciplinato dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Qualora in sede di gara si riscontri la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, dovrà essere attivato il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

## **TITOLO III – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALL'INGEGNERIA, ALL'ARCHITETTURA E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO**

### **Art. 13 Procedura di affidamento**

1. L'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria, alla progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), potrà essere effettuato:
  - per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 tramite affidamento diretto ad uno dei tecnici iscritti nell'Albo dei tecnici di cui al presente Titolo; l'affidamento potrà essere preceduto da un confronto tra due o più iscritti all'Albo, inteso a verificare le migliori condizioni; fino all'avvio dell'operatività dell'Albo la Società potrà procedere agli affidamenti di tale importo tramite affidamento diretto ad un tecnico selezionato previa consultazione di almeno due professionisti;
  - per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici iscritti nell'Albo dei tecnici, secondo quanto previsto dal precedente art. 11; fino all'avvio dell'operatività dell'Albo la Società potrà procedere agli affidamenti di tale importo mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.
2. L'invito al professionista al quale sia già stato conferito nel corso dell'anno precedente la Richiesta di Approvvigionamento di un incarico tecnico da parte della Società ha carattere eccezionale e potrà avere luogo esclusivamente a fronte dell'effettiva assenza di alternative non antieconomiche o nel caso in cui debba essere necessariamente garantita una continuità tecnica o professionale con attività già prestate, dandone motivazione in ordine alla soddisfazione maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto; anche l'invito al professionista già invitato al fine dell'affidamento di un incarico tecnico nel corso dell'anno precedente quello in cui l'incarico deve essere affidato, benché non affidatario, ha natura eccezionale ed è possibile solo dandone puntuale motivazione.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 è consentito derogare all'applicazione del precedente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella Richiesta di Approvvigionamento

### **Art. 14 Istituzione dell'Albo dei professionisti tecnici**

1. Al fine dell'affidamento di cui all'articolo precedente, è istituito un Albo dei professionisti tecnici della Società.
2. L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano comprovati i requisiti di ordine speciale richiesti e per i quali risultino dichiarati l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) d.lgs. 50/2016 e dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio) d.lgs. 50/2016.
3. E' inteso che l'iscrizione all'Albo dei Professionisti non dà luogo ad alcun impegno da parte della Società a dar corso all'affidamento del servizio per il quale è richiesta l'iscrizione.
4. Resta altresì ferma la facoltà della Società di non ricorrere agli operatori iscritti all'Albo, ovvero di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi:
  - quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo;
  - qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.



### **Art. 15 Durata dell'iscrizione**

1. L'iscrizione ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.
2. In fase di verifica annuale, è consentita la possibilità di iscrizione da parte di nuovi operatori economici, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da apposito avviso predisposto dalla Società e pubblicato sul sito web della Società.

### **Art. 16 Soggetti ammessi**

1. L'affidamento dei servizi di ingegneria potrà essere effettuato a favore dei soggetti di cui all'art.46 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) del D.Lgs. n.46/2016, e precisamente:
  - a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura, come definite all'art. 46, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
  - b) le società di professionisti, come definite all'art. 46, lettera b) del d.lgs. 50/2016;
  - c) società di ingegneria, come definite all'art. 46, lettera c) del d.lgs. 50/2016;
  - d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un consorzio stabile.

### **Art. 17 Composizione Albo**

1. L'Albo dei tecnici risulta articolato in sezioni così suddivise:

SEZIONE I - Attività di progettazione

SEZIONE II - Direzione lavori e dell'esecuzione

SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza

SEZIONE IV – Collaudo

SEZIONE V - Attività tecniche connesse

2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie di servizi tecnici, come elencate nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
3. I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nelle categorie di servizi di riferimento, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella Domanda di iscrizione.

### **Art. 18 Domanda di iscrizione**

1. Gli operatori economici devono presentare alla Società, nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti in apposito avviso pubblicato sul sito internet, apposita domanda di iscrizione presso l'Albo, precisando le categorie di prestazioni per le quali chiedono di essere iscritti, corredata dal curriculum professionale.

### **Art. 19 Requisiti per l'iscrizione**

1. I requisiti per l'iscrizione dei Professionisti sono i seguenti:

a) insussistenza della cause di esclusione di cui all'art.80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016;

b) capacità tecnico-professionale, in particolare:

1) per i professionisti:

- iscrizione al relativo albo professionale;

2) per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione:

- certificato di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, oltre ai requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n.263;

3) per gli incarichi di Coordinamento sicurezza, oltre all'iscrizione al relativo Albo, è richiesto il possesso delle attestazione e/o certificazioni e dei requisiti per l'assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dal d.lgs. n.81/2008;

4) per gli incarichi di Collaudatore, oltre all'iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 216, comma 3, d.P.R. 207/2010, è richiesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216, commi 7 e 10, del citato d.P.R. 207/2010

c) requisiti speciali – relativi alle sole sezioni I, II e III

La capacità contrattuale sarà pari all'importo relativo ai servizi corrispondenti alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi dieci anni e documentato dalla scheda referenze professionali.

#### **Art. 20 Accertamento e validità dell'iscrizione**

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici la Società disporrà per l'iscrizione ovvero per il diniego motivato della stessa.

2. Qualora la documentazione presentazione non sia risultata completa o esauriente, la Società potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.

3. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

4. L'esito negativo della domanda verrà comunicato per iscritto all'interessato.

#### **Art. 21 Effetti e validità dell'iscrizione**

1. L'Albo è istituito con determinazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito web della Società.

2. Ove la Società ritenga di avvalersi dell'Albo ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio gli operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

3. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione dall'elenco tra gli operatori in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.

5. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lettera b, d.lgs. 50/2016 (mezzi di prova), e, ove necessaria, presentare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 86, comma 4, d.lgs. 50/2016 (mezzi di prova). L'incarico sarà regolamentato da apposito disciplinare.

#### **Art. 22 Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione**

1. La Società, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La Società potrà altresì escludere dall'Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art. 23 Segnalazione delle variazioni**

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo devono comunicare alla Società tutte le variazioni in ordine ai requisiti che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'Albo stesso.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'Albo.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione.

#### **Art. 24 Mantenimento dell'iscrizione**

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione) d.lgs. 50/2016, nonché il perdurare dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art.7, secondo le modalità definite dalla Società.
2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'Albo. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione se la dichiarazione non sarà pervenuta alla Società entro il termine indicato.

#### **Art. 25 Forme di pubblicità**

1. L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato sul sito web della Società.

## **Allegato 1**

### **ELENCO CATEGORIE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

#### **SEZIONE I - Attività di progettazione**

I / A Attività di progettazione opere edili, affini e finiture

I / B Attività di progettazione strutturale in c.a. e metallo

I / C Attività di progettazione impianti idrotermosanitari

I / D Attività di progettazione impianti termici

I / E Attività di progettazione impianti elettrici speciali

#### **SEZIONE II - Direzione lavori e dell'esecuzione**

II / A Direzione lavori – opere edili, affini e finiture

II / B Direzione lavori – opere strutturale in c.a. e metallo

II / C Direzione lavori – impianti idrotermosanitari

II / D Direzione lavori – impianti termici

II / E Direzione lavori – impianti elettrici speciali

II/F Direzione dell'esecuzione di appalti di servizi

#### **SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza**

III / A Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Progettazione

III / B Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Esecuzione

#### **SEZIONE IV - Collaudo**

IV / A Collaudi e verifiche – Collaudo statico

IV / B Collaudo tecnico-amministrativo – contabile

IV / C Collaudo impiantistico

#### **SEZIONE V – Attività tecniche connesse**

V / A Attività di supporto al responsabile del procedimento

V / B Verifica dei progetti ai sensi dell'art.44 e ss. del D.P.R. n.207/2010

V / C Studi geologici e geotecnici

V / D Prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008

V / E Attività di certificazione energetica

V / F Prestazioni e verifiche tecniche in campo di acustica, illuminotecnica e antincendio

**modifica**

## **Allegato 1**

### **ELENCO CATEGORIE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

#### **SEZIONE I - Attività di progettazione**

I / A Attività di progettazione opere stradali, affini e finiture

I / A Attività di progettazione idraulica

- I / A Attività di progettazione geotecnica
- I / B Attività di progettazione strutturale in c.a. e acciaio
- I / A Attività di progettazione opere edili, affini e finiture
- I / A Attività di progettazione opere di mitigazione, in verde e affini
- I / A Attività di progettazione opere edili, affini e finiture
- I / A Attività di progettazione opere edili, affini e finiture
- I / C Attività di progettazione impianti idrotermosanitari
- I / D Attività di progettazione impianti IT
- I / E Attività di progettazione impianti elettrici ed illuminazione

#### **SEZIONE II - Direzione lavori e dell'esecuzione**

- II / A Direzione lavori – opere stradali, affini e finiture
- II / A Direzione lavori – opere edili, affini e finiture
- II / B Direzione lavori – opere strutturale in c.a. e acciaio
- II / C Direzione lavori – impianti idrotermosanitari
- II / D Direzione lavori – impianti ITi
- II / E Direzione lavori – impianti elettrici speciali
- II/F Direzione dell'esecuzione di appalti di servizi

#### **SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza**

- III / A Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Progettazione/Esecuzione

#### **SEZIONE IV - Collaudo**

- IV / A Collaudi e verifiche – Collaudo statico
- IV / B Collaudo tecnico-amministrativo – contabile
- IV / C Collaudo impiantistico

#### **SEZIONE V – Attività tecniche connesse**

- V / A Attività di supporto al responsabile del procedimento
- V / B Verifica dei progetti ai sensi dell'art.44 e ss. del D.P.R. n.207/2010
- V / C Studi geologici e geotecnici
- V / D Prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008
- V / E Attività di certificazione energetica
- V / F Prestazioni e verifiche tecniche in campo di acustica, illuminotecnica e antincendio